

TI_GERICHTE 31.2007.13 vom 4. März 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2007.13

FR: TI_GERICHTE 31.2007.13 du 4 mars 2008

IT: TI_GERICHTE 31.2007.13 del 4 marzo 2008

Regeste

Violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di un ex amministratore unico. Motivi di giustificazione non sufficienti

Erwägungen

E. 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). Dei succitati obblighi il ricorrente era ben consapevole visto che in precedenza egli è stato destinatario da parte di questa Corte di una sentenza condannatoria ex art. 52 LAVS (cfr. STCA 24 novembre 2000, inc. 31.1999.65). In quella circostanza il ricorrente, quale amministratore unico di una SA datrice di lavoro, aveva cercato di disculparsi (invano) facendo presente come la gestione, gli affari e quindi il pagamento dei contributi fossero stati nella mani di un'azionista, al quale era stata delegata l'amministrazione societaria. 2.7.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha fatto presente che a seguito del bilancio intermedio 30 settembre 2003 si è reso conto dello scoperto contributivo, del grave andamento della società, adoperandosi affinché il debito contributivo non aumentasse. Va innanzitutto tenuto conto che nel giugno 2003, con l'affiliazione alla Cassa, la società ha assunto i propri dipendenti divenendo di conseguenza operativa e quindi dopo pochi mesi di attività societaria il ricorrente aveva preso conoscenza del mancato pagamento degli oneri sociali. In effetti, come riassunto nella decisione impugnata, sin dal 30 ottobre 2003 la Cassa ha dovuto intervenire affinché quanto dovuto fosse effettivamente versato. A questo va aggiunto che, come risulta dalla decisione 17 ottobre 2005 cresciuta in giudicato, le procedure esecutive riguardavano già il 3° trimestre del 2003 (cfr. doc. 6) ed è quindi praticamente sin dall'affiliazione presso la convenuta che la società era in mora con il pagamento degli oneri sociali, situazione che è continuata sino al suo fallimento. Inoltre, vista la grave situazione economica della società, il ricorrente avrebbe dovuto intervenire affinché, segnatamente, i contributi venissero pagati. In questo contesto, riferirsi unicamente ai bilanci o ai rapporti dell'Ufficio di revisione (cfr. punto no. 4 del ricorso) non è sufficiente, tantomeno bastano gli asseriti sforzi di chiarire e comprendere la (grave) situazione economica. Occorre poi ricordare che secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Pertanto, la giustificazione addotta sopra dall'insorgente non è idonea per liberarlo da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. 2.7.3. Né del resto corrisponde al vero che "dal mese di gennaio (2004 n.d.r.) la situazione si è normalizzata, tant'è che la società è riuscita a far fronte ai suoi obblighi nei confronti della cassa di compensazione" (cfr. consid. 2.7.1), visto che, come rettamente riportato nella decisione

contestata (pagg. 4 e 5), oltre ai ritardi nel pagare gli acconti dal 3° trimestre 2003 fino al 3° trimestre 2004, a partire dalla fattura del 4° trimestre 2004, incluso anche il conteggio finale del 2003, la società non ha più versato alcunché. Non va poi dimenticato che, come giustamente evidenziato dalla Cassa nello scritto 11 settembre 2007, per la gestione dell'Albergo – Ristorante _____ a _____, del Ristorante _____ a _____ e per la gestione del _____ a _____, il ricorrente, quale amministratore della FA 1, aveva ricevuto tre decisioni di risarcimento datate 17 ottobre 2005 (doc. 19, 21 e 21), tutte divenute definitive. Di fronte ad una simile situazione, come già detto nella sentenza 24 novembre 2000, anche con il presente giudizio questa Corte non può che rimarcare come il ricorrente non abbia adempiuto ai suoi obblighi, conformemente alla giurisprudenza del TFA, con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), motivo per cui il ricorrente è da ritenere responsabile del danno subito dalla Cassa. Inoltre, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.7.4. Va infine evidenziato che, come visto sopra, il mancato pagamento dei contributi paritetici dall'acconto del 4° trimestre 2004 sino a quello di ottobre 2005 corrisponde a un lungo periodo e configura negligenza grave da parte del ricorrente. Infatti, l'eluso versamento non è riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA

E. 7

maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all'incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolarsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). Né risultano d'altronde dati gli estremi - che l'insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].

2.8. In via subordinata il ricorrente ha chiesto che _____ sia condannato al versamento, in via solidale, di fr. 107'787,90. A prescindere dal fatto che gli atti non contengono nulla in merito all'asserito ruolo di amministratore di fatto del succitato (cfr. ricorso pag. 2), occorre tuttavia ricordare che spetta alla Cassa decidere contro quale debitore solidale procedere (DTF 108 V 195 consid. 3) ed emettere la relativa decisione di risarcimento. Solo in caso di impugnazione dell'eventuale susseguente decisione su opposizione il TCA dovrà statuire in merito all'effettivo ruolo rivestito da _____ nella FA 1 e sulla sua eventuale responsabilità ex art. 52 LAVS.

2.9. Con scritto 29 agosto 2007 il ricorrente ha elencati i mezzi di prova che vorrebbe assumere. Per costante giurisprudenza, dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, 1999, p. 212; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 1998, p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr.

E. 10

p. 28; DTF 124 V 94). Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove. In particolare, l'interrogatorio di _____ non è necessario poiché, come detto, la sua posizione non influisce sulla grave negligenza addebitabile al ricorrente. Ininfluente è sentire _____, il quale a mente dell'insorgente "potrà testimoniare in merito a tutti i tentativi fatti per riuscire a comprendere la situazione a farsi trasmettere informazioni e documentazione da parte di _____", in quanto tali circostanze non sono suscettibili di giustificare la posizione del ricorrente, avendo infatti quest'ultimo crassamente violato i suoi obblighi di vigilanza e di controllo che la sua carica di amministratore unico imponevano. Parimenti influente è il richiamo degli atti penali. A prescindere dal fatto che non è dato di sapere il motivo di simile richiesta, anche ipotizzando un'implicazione penale dell'asserito amministratore di fatto, per i motivi suesposti (cfr. consid. 2.7), tale circostanza non modificherebbe la posizione di responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente. La chiesta perizia "per determinare il periodo in cui si è prodotto il mancato riversamento dei contributi sociali e l'evoluzione degli stessi" non è necessaria avendo la Cassa, con la risposta di causa e con scritto 11 settembre 2007 prodotto i conteggi per gli oneri sociali (doc.), dai quali si deduce il periodo di riferimento dei contributi dovuti e non versati. Infine, non necessario è il richiamo degli atti del fallimento della FA 1, visto che lo stesso è stato debitamente pubblicato. 2.10 In conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolta, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla DT 1 per fr. 107'787,90. Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il ricorso, che rasenta la temerarietà, dev'essere respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.